

Decisione

del 1° luglio 2003

*Swissmedic, Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Istituto),
decide¹:*

In virtù

dell'articolo 20 dell'ordinanza del 17 ottobre 2001² sui medicinali e
dell'articolo 36 lettera c PA³

1. il kava-kava rhizoma et praep. e la kavaina saranno radiati dalla lista C il 1° ottobre 2003;
2. la presente decisione generale è pubblicata:
 - nel Foglio federale
 - nel “Journal Swissmedic”
 - nel “Giornale svizzero di farmacia”
 - nel “Journal suisse des droguistes”

Rimedi giuridici

Conformemente all'articolo 85 LATer⁴, la presente decisione può essere impugnata presso la Commissione di ricorso in materia di agenti terapeutici, Effingerstrasse 39, 3003 Berna, entro 30 giorni dalla sua pubblicazione nel Foglio federale.

1° luglio 2003

Istituto svizzero per gli agenti terapeutici:

Il direttore, Dr. Klaus-Jörg Dogwiler

¹ I motivi alla base della presente decisione sono illustrati nel “Journal Swissmedic” 6/2003.

² RS 812.212.21

³ RS 172.021

⁴ RS 812.21